



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Diglio Giovanni , nato a Caserta il 28/11/1951 , matr. n. 11050

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso,31- S.M.C.Vetere (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, , interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 410480 del 16.06.2014 (prat.n.226/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n. 3602/13 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata l'11/06/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 09/06/2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Diglio Giovanni, della somma di € 4.544,82 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Il Tribunale di S.M.C. Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 2000,00 oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 469693 del 07/07/2014 ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 4478605 del 09/07/2014, la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3602/2013 del Tribunale di S.M. Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata l'11/06/2013 e notificata in forma esecutiva in data 09/06/2014

TOTALE DEBITO

€. 8.121,38

Dipendente sig. Diglio Giovanni matr.n. 11050

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-2001) €. 4.544,84
- Interessi legali maturati al 27/10/2014 €. 1.038,94
- Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio** €. **2.537,60**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 410480 del 16.06.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 3602/13 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro, depositata l'11/06/2013 e notificata in forma esecutiva in data 09/06/2014 ;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 10/07/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

DIP 55 DG 14 UOD 03
 Direzione Generale per le Risorse Umane
 Stato Giuridico e Inquadramento
 Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
 Prot 2014 0410480 16/06/2014 13,45
 Mitt A.G.C. 4 Avvocatura
 Res 551403 UOD Stato Giuridico ed Inquadr
 Classifica 4 1 1

OK
 19 GIU. 2014

00004
 OP 17/6

CC-226/2010

N. Pratica: Ricorso promosso da Diglio Giovanni c/ Regione Campania
 Oggetto: Indennità di risultato
Trib. S.M.C.V. - Sez. Lavoro

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia della Sentenza n. 3602/2013 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere Sezione Lavoro relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 - Avv. Fabrizio Nicotro -

Avv. Lasco/rc
 Tel. 0817963738

3602/2013 COPIA



STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
81025 S. MARIA F. V. (Caserta)

2898
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AG. DI SECTORE
9/10/2014
Il giudice del lavoro dott. Anna Rita Motti,
alla pubblica udienza del 11.6.2013 ha pronunciato la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
11/10/2014

SENTENZA

nella causa iscritta al n°11814/2008 R.G. Lavoro

tra

DIGLIO GIOVANNI, rappresentato/a e difeso/o, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Pasquale Lucio Monaco, con il quale, elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere, via Martiri del Dissenso n.31,;

ricorrente

e

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. **MARIA LASCO**, con cui elett.mente domicilia in Caserta, loc.San Benedetto, via Arena, presso lo **Stap Ecologia** ;

convenuto

oggetto: pagamento somme; risarcimento danni.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, l'istante di cui in epigrafe, funzionario della Regione Campania ctg. D, esponeva:

- che il CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie;
 - che per la ctg. D è stata prevista un'area delle posizioni organizzative;
 - che l'art.11 del contratto collettivo decentrato integrativo distingue tale area delle posizioni organizzative in tre livelli:
 - 1) posizione organizzativa di unità complessa (liv.A);
 - 2) posizione organizzativa di funzioni professionali o specialistiche (liv.B);
 - 3) posizione organizzativa di staff (liv.C);
- che (G.I.I era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di unità complessa livello A, "(...) salvo revoca in caso di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi"; che le veniva, di conseguenza, assegnata una retribuzione di posizione e, ai sensi del cit. art 14 CC DL, una indennità di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione. "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di

[Signature]

28425

valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di GR n.8493 del 22.11.1998”;

- che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni 2000 e 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al cit. art.11, nonostante un espresso sollecito in tal senso del Difensore civico (nota 26 marzo 2002).

Ciò premesso, deducendo che l'assenza di tale controllo aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti dall'istante, con la conseguenza che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito a titolo di indennità di risultato per il 2000 e 2001, chiedeva all'adito giudice del lavoro, previa verifica della titolarità dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa di livello A, condannarsi la Regione Campania al pagamento in suo favore della somma di euro 4544,84 a titolo di risarcimento del danno ex art.1226 cc e 432cpc. Vinte le spese del giudizio con attribuzione.

Si costituiva la Regione Campania, deducendo che non poteva essere corrisposta alla ricorrente la retribuzione di risultato perché non era stato attivato il sopradescritto sistema di valutazione.

La controversia è decisa come segue.

Pur rilevante, non vi è questione di prescrizione del diritto non essendo stata formulata la relativa eccezione nella comparsa di risposta tardivamente depositata.

La domanda è fondata nei termini di cui alla motivazione che segue.

L'art.8 del CCNL 31.3.1999- area delle posizioni organizzative- prevede che:

I “gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staffa e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

II: tali posizioni che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art.37 co.4 del ccnl 6.7.1995, possono essere assegnata esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art.9”.

L'art.9 col. del CCNL 31.3 1999 prevede che “gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”.

Il successivo co.4 prevede che “ i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.10 co.3”.

A sua volta l'art.10 ccnl. 31 .3 1999 intitolato “retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” prevede che:

1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001”.

2) “l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate”

3) l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4) il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1°.

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art.11 del CCDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile- del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di GR del 22.11.1998".

Infine, ai sensi dell'art.12 CCDI la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento scritto e motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a prescindere da profili di demerito), ovvero a seguito di risultati negativi".

Come è agevole osservare dal combinato disposto delle norme appena riportate, condizioni del diritto al riconoscimento della indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente, secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Non vi è dubbio che l'ente non vi abbia provveduto.

Resta da considerare, perciò, quali siano le conseguenze di detta omessa valutazione, in termini di inadempimento contrattuale, come richiesto dal ricorrente.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale di ctg. D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art.10 co.3 cit. stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati. Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza dei criteri di valutazione perché è proprio tale comportamento a sostanziare un inadempimento contrattuale, non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante nel periodo per cui è causa; tale condotta si sostanzia, per i motivi sopra espressi, in inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro; ne consegue che, non avendo il ricorrente, a causa di tale condotta omissiva, conseguito l'intero trattamento economico spettategli, l'amministrazione inadempiente è tenuta a risarcire il danno derivante dalla mancata valutazione.

In proposito si rileva che non vi è contestazione, da parte della Regione Campania, in ordine allo svolgimento da parte dell'istante dell'incarico connesso alla posizione organizzativa attribuita, ma solo con riferimento alla prova dei risultati effettivamente conseguiti.

Ne consegue che parte ricorrente è titolare di un diritto di natura risarcitoria, essendo imputabile all'amministrazione datrice di lavoro l'omessa valutazione dei risultati annuali del lavoro svolto; in relazione a tale inadempimento sussiste anche l'elemento psicologico della colpa, in quanto l'amministrazione non ha comprovato di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere al proprio obbligo contrattuale di valutazione per motivo ad essa imputabile. (tale colpa è ancora più evidente alla luce della nota del difensore civico presso la regione Campania del 26.3.2002, versata in atti, con cui i "dirigenti della Regione" medesima sono espressamente invitati ad "attribuire senza indugio, previa valutazione dei risultati, secondo il sistema messo a punto dal Nucleo di Valutazione.... l'indennità di risultato nella misura stabilita ai titolari di posizione organizzativa che risultino avervi diritto").

Sussiste pertanto anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva della amministrazione ed il danno da questa derivato alla parte ricorrente, dal momento che la mancata



corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante, demeriti di cui non è traccia nella comparsa di risposta del convenuto.

Né può correttamente sostenersi, per negare la fondatezza della pretesa attorea, che il diritto al conseguimento del risarcimento sorgerebbe solo all'esito della valutazione (analogamente a quanto detto in ordine alla domanda principale), visto che non vi è dubbio che l'inerte condotta datoriale ha di fatto determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste.

La Regione, lo si ribadisce, non ha allegato gli eventuali motivi per cui l'istante, se valutata, non avrebbe superato con esito favorevole il vaglio della Commissione Giudicatrice, non palesando, in sostanza, reali fatti impeditivi alla risarcibilità dell'altrui posizione giuridica lesa dal proprio inadempimento.

In ordine alla quantificazione del danno, indipendentemente da ogni valutazione sulla qualificabilità giuridica dello stesso secondo le più varie classificazioni giurisprudenziali, il Giudicante ritiene che appaia equo che esso coincida con la somma che la parte ricorrente avrebbe conseguito a titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata.

In tal caso la quantificazione va eseguita sulla base della percentuale della retribuzione di risultato - 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI.

La retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato da parte ricorrente, in euro 11362,05 annue; pertanto la retribuzione di risultato è pari al 20% di essa per un totale di euro 4544,82 per gli anni richiesti.

Pertanto, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento- omessa valutazione del ricorrente- per l'importo richiesto in ricorso pari a euro 4544,82 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo con attribuzione



PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, contrariis reiectis, così provvede:

- a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 4544,84 a titolo di risarcimento per il danno patito, oltre interessi legali come in motivazione;
- b) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2000,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione.

Santa Maria Capua Vetere, 11.6.2013

il Giudice
Dr. Anna Rita Motti



Studio Legale Monaco

Patrocinio in Cassazione

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

TRIBUNALE DI APPELLO DI
NAPOLI, GIURISDIZIONE
destinatario
Pascone Maria Fortuna
- 9 GIU 2014

CAUSALE GIUDIZIARIO
CAUSALE ALBERTO

**Sentenza del Trib.di S.M.C.Vetere -Sez. Lav.-
Numero 3602/2013
Dipendente Diglio Giovanni
Avvocato MONACO Pasquale Lucio**

Spese processuali liquidate in sentenza			2.000,00
			<u>2.000,00</u>
CPA	4%	2.000,00	<u>80,00</u>
			2.080,00
IVA	22%	2.080,00	457,60
TOTALE FATTURA			2.537,60
RITENUTA	20%	2.000,00	400,00
NETTO A PAGARE			2.137,60